

DECISIONI CECA

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1990

che autorizza gli aiuti del Portogallo a favore dell'industria carboniera per l'anno 1989

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(91/2/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

considerando quanto segue:

I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione n. 2064/86/CECA, il governo portoghese ha notificato alla Commissione, con lettere del 15 settembre e 30 novembre 1989, un intervento finanziario che intende effettuare a favore dell'industria carboniera nel 1989.

Con lettera del 5 marzo 1990, il governo della Repubblica portoghese ha comunicato, in seguito alla richiesta avanzata dalla Commissione in data 6 dicembre 1989, informazioni supplementari.

Conformemente alla suddetta decisione, esso ha sottoposto all'approvazione della Commissione un aiuto per la copertura delle perdite di esercizio dell'impresa « Carbonifera do Douro » di importo pari a 796 400 000 milioni di Esc per una produzione dell'ordine di 0,22 milioni di t.

II

L'aumento dell'aiuto rispetto al 1988 deve essere valutato in relazione agli obiettivi fissati dalla decisione n. 2064/86/CECA, in particolare quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 1.

Da diversi anni, l'impresa « Carbonifera do Douro » ha attuato un piano di modernizzazione e razionalizzazione che ha comportato un certo miglioramento della produttività. Tale miglioramento non ha tuttavia potuto incidere pienamente sui costi di produzione in seguito all'aumento di determinati fattori della produzione, quali i salari.

L'aiuto di cui trattasi è destinato a colmare la differenza tra i costi medi prevedibili e le entrate medie prevedibili per ciascuna tonnellata prodotta. Esso non eccederà le perdite di esercizio prevedibili e soddisfa pertanto alle

condizioni poste dall'articolo 3, paragrafo 1 della suddetta decisione.

Il provvedimento servè ad evitare la chiusura precipitosa della miniera e rientra nel quadro di una politica regionale di diversificazione industriale, che mira alla creazione di nuovi posti di lavoro in settori diversi da quello carbonifero. Esso contribuisce pertanto a risolvere i problemi sociali e regionali legati all'andamento dell'industria carboniera, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino della decisione.

III

Considerato il carattere transitorio della decisione n. 2064/86/CECA, la cui vigenza scade il 31 dicembre 1993, e la necessità di perseguire l'efficienza economica a lungo termine dell'industria carboniera comunitaria, occorre accertarsi che gli aiuti comunitari siano sufficientemente decrescenti.

Per consentire alla Commissione di verificare se sono soddisfatti i requisiti di applicazione della decisione n. 2064/86/CECA, occorre invitare il governo portoghese a presentare, entro il 31 dicembre 1990, le informazioni relative al piano strategico dell'impresa « Carbonifera do Douro ».

Tenuto conto di quanto precede, e in base alle informazioni fornite dal Portogallo, l'aiuto previsto per il 1989 a favore della produzione corrente dell'industria carboniera portoghese risulta compatibile con gli scopi della decisione n. 2064/86/CECA e con il corretto funzionamento del mercato comune.

IV

Ex articolo 11, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve accertarsi che gli aiuti diretti autorizzati per la produzione corrente rispondano esclusivamente agli scopi enunciati negli articoli da 3 a 6 della decisione stessa. Pertanto, essa dovrà essere informata dell'entità e delle modalità di ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato a concedere all'industria carboniera, per l'anno civile 1989, un aiuto per un importo non superiore a 796 400 000 Esc, destinato a coprire le perdite di esercizio.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.